# Bancario finanziario-Fisco

# Decreto salva banche: la legge di conversione in Gazzetta

Legge, 17/02/2017 n° 15, G.U. 21/02/2017

Pubblicato il 22/02/2017



E' in vigore la legge di conversione del "decreto salva banche".

Sulla <u>Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017</u>, è stata pubblicata la legge 17 febbraio 2017, n. 15, di "Conversione in legge, con modificazioni, del <u>decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237</u>, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio".

Il provvedimento contiene una serie di misure a tutela del settore creditizio, disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità, e prevede interventi per il rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito.

Ecco le principali novità previste dal provvedimento:

#### Riaperti fino al 31 maggio i termini per le domande di rimborso

Fino al 31 maggio 2017 sarà possibile presentare le **richieste di rimborso da parte degli obbligazionisti delle quattro banche poste in risoluzione** (Banca Etruria, Banca Marche, Carife e

Carichieti). Con una novità introdotta in prima lettura al Senato, la possibilità di chiedere l'indennizzo è stata estesa anche al coniuge, al convivente ed ai parenti entro il secondo grado. Il servizio di assistenza agli investitori per la compilazione e la presentazione delle domande sarà gratuito.

# Lista dei debitori: niente nomi ma "profili di rischio e meriti di credito"

Non sarà possibile conoscere i nomi ma i "**profili di rischio e meriti di credito**" di coloro che hanno ricevuto prestiti pari o superiori all'1% del patrimonio netto delle banche che chiedono il sostegno pubblico; le indicazioni saranno contenute in una relazione quadrimestrale che il Ministro dell'Economia dovrà presentare al Parlamento.

# Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Fino al 30 giugno 2017 il MEF è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane (cioè aventi sede legale in Italia) nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria.

La garanzia dello Stato può essere concessa su **strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane** che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a 3 mesi e non superiore a 5 anni (o a 7 anni per le obbligazioni bancarie garantite);
- b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
- c) sono a tasso fisso;
- d) sono denominati in euro;
- e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
- f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata.

Alle banche che ricorrono alla garanzia è fatto obbligo di "svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni".

#### Erogazione di liquidità di emergenza (ELA)

Si tratta di **finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità**, in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.

Entro 6 mesi il MEF può rilasciare la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti ELA.

La garanzia statale è irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione da parte della Banca d'Italia delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.

La banca che riceve l'intervento deve presentare un **piano di ristrutturazione** per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidità fornita dalla Banca centrale.

#### Interventi di rafforzamento patrimoniale

Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, **entro il 31 dicembre 2017** il MEF è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un

gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari.

L'intervento dello Stato può essere richiesto da un emittente che - in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del meccanismo di vigilanza unico - ha esigenza di rafforzare il proprio patrimonio.

A tal fine l'emittente deve aver precedentemente sottoposto all'autorità competente un **programma di rafforzamento patrimoniale**, indicante l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, ed il termine per la realizzazione del programma.

Se l'attuazione del programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, l'emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato.

Nella richiesta di intervento l'emittente deve indicare, fra gli altri elementi: l'importo della sottoscrizione delle azioni dell'emittente chiesta al Ministero; una relazione di stima di un esperto indipendente circa l'effettivo valore delle attività e passività dell'emittente; l'attestazione di impegni circa il rispetto delle norme UE in materia di aiuti di Stato; il piano di ristrutturazione, predisposto in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria.

Il rilascio dell'intervento statale può essere subordinato alla revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'emittente e alla limitazione dei compensi dei membri del consiglio di amministrazione e degli alti dirigenti dell'emittente.

# Attenuazione del burden sharing

E' prevista un'attenuazione del *burden sharing* attraverso il riacquisto delle azioni in cambio di *bond senior* solo per le obbligazioni acquistate prima del 1° gennaio 2016 (entrata in vigore del *bail in*).

Il *burden sharing* è il meccanismo, in vigore sino alla fine del 2015, in base al quale, in caso di dissesto di una banca, prima dell'intervento di fondi pubblici era prevista la riduzione del valore nominale delle azioni e delle obbligazioni subordinate (o la conversione delle obbligazioni in capitale).

Dal 1° gennaio 2016, invece, è entrato in vigore il *bail-in*, che prima del coinvolgimento di fondi pubblici prevede la riduzione del valore nominale non solo delle azioni e delle obbligazioni subordinate, ma anche dei titoli di debito più *senior*, quali le obbligazioni ordinarie e i depositi di importo superiore ai 100.000 euro.

# Recupero fiscale delle DTA

Modificate le norme sulle *deferred tax asset* (DTA): concessa alle banche di credito cooperativo la piena trasformabilità delle imposte anticipate in crediti d'imposta, mentre per tutti gli istituti l'esercizio dell'opzione è spostato dal 2015 al 1° gennaio 2016, con il termine di utilizzo che passa dal 2029 al 2030.

# Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale

Il Mef, d'intesa con il Miur, nei prossimi 6 mesi dovrà adottare la "**strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale**", un insieme di misure ed interventi diretti a sviluppare "il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie".

Entro il 31 luglio di ogni anno il Governo dovrà trasmettere alle Camere una **relazione sullo stato di attuazione del programma**, con le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento.

(Altalex, 22 febbraio 2017)